

La teoria dell'articolo 3 e dei gestori telefonici

Giovanni Petta



11 aprile 2020

L'articolo 3 della Costituzione è uno dei più importanti e conosciuti perché sancisce **l'uguaglianza dei cittadini**. Fu traccia della prova d'esame di stato del 2018, è continuamente ribadito dalla dicitura affissa nei tribunali italiani dal tempo delle Repubbliche Giacobine e fu rinnovato, nel 2006, da una direttiva del Ministro della Giustizia che ne ordinava il ripristino.

La sua interpretazione da parte dei costituzionalisti permette di fare qualche differenza quando tali differenze permettono di evitare discriminazioni di intere categorie di cittadini. Si pensi, in questo senso, agli stessi articoli della Costituzione che furono immaginati solo per le **minoranze linguistiche** o alle leggi recenti relative alle «**quote rosa**» che servono ad evitare la discriminazione delle donne.

Succede, tuttavia, nel 2020, che un gestore telefonico, attraverso il suo call center, chiami un cittadino per proporre un nuovo contratto e, per fissare il costo del servizio offerto, si basi sul gestore utilizzato al momento dal cliente. Un costo maggiore se il cliente sta utilizzando un gestore con tariffe più care, un prezzo inferiore se le tariffe pagate in quel momento sono più basse.

È questo un caso, almeno agli occhi di un inesperto interprete della Costituzione, di **disuguaglianza**. È come se un ristoratore, prima di chiedere il conto per la cena consumata, chiedesse quali servizi analoghi utilizzi il cliente: così, la cena costerebbe cinquanta euro se il cliente è solito cenare a casa e andare in pizzeria al sabato, costerebbe cento se il cliente frequenta spesso i ristoranti stellati.

Tale pratica non è solo un esempio teorico: alcuni mesi fa, venne alla ribalta delle cronache l'episodio di alcuni ristoratori romani che pretendevano un **conto salatissimo dai frequentatori giapponesi** del loro locale e tenevano i prezzi più bassi per gli italiani e per i turisti di altre nazionalità. In questo caso, prima di fare il conto, era persino inutile chiedere la provenienza perché facilmente definibile dalle caratteristiche fisiche dei clienti. Il comportamento dei ristoratori romani venne censurato dagli organi di informazione e **forse sanzionato dalla legge**.

Si immagini cosa potrebbe accadere se le cassiere dei supermercati, così impegnate in questo periodo, chiedessero agli avventori il luogo in cui vanno di solito a fare la spesa e presentassero lo scontrino con un totale diverso a seconda delle abitudini d'acquisto del cliente: discount o Castroni?

Succede, invece, che ai gestori telefonici sia permesso di chiedere: “Qual è il suo attuale gestore telefonico?” e di proporre il costo del servizio in base alla risposta.

I pochi euro di differenza tra contratto e contratto – ben altre cifre, però, per i gestori – non richiamano l'attenzione dei costituzionalisti e delle associazioni di consumatori. Mettono solo in moto l'arguzia di molti che, per avere un contratto migliore, **passano per poco tempo al gestore che permetterà successivamente di avere una tariffa più conveniente**. Scatenando, in questo modo, una serie di transiti che quasi sempre, attraverso il pagamento dei poco comprensibili costi di attivazione, non sono certo vantaggiosi per il cittadino.

L'attualità del Manzoni non è solo nelle tante coincidenze tra il comportamento degli umani del '600 e quello di coloro che vivono il periodo del Coronavirus. Forse lo è anche nella similitudine tra **gli spazi di interpretazione delle grida del tempo e delle leggi di oggi**. Tra la prepotenza ostentata dai potenti dell'epoca e quella subdola e sottile dei Don Rodrigo e degli Azzecagarbugli del XXI secolo.